

STATUTO DEL GAL "ALTO BELLUNESE"
(Approvato con verbale n. 1 dell'Assemblea dei Soci del 25.09.2014)

Articolo 1 - Denominazione e composizione

E' costituita l'Associazione "Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese" denominata più comunemente "GAL Alto Bellunese".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede, presso Palazzo Pellegrini in via Padre Marino a Lozzo di Cadore (BL).

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. In via eccezionale e occasionale, per le attività legate alla cooperazione transfrontaliera, l'Associazione può operare al di fuori del territorio regionale.

L'assemblea dei soci può deliberare l'istituzione di sedi secondarie o di sportelli informativi nelle aree geografiche di operatività dell'Associazione.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo generale quello di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio in cui opera.

In particolare, essa promuove lo sviluppo locale di tipo partecipativo, ai sensi del REG.(CE) n. 1303/13 cap II art 32,33, 34 e 35 mediante l'elaborazione e l'attuazione di una strategia territoriale, denominata "Sviluppo locale Leader", ai sensi del regolamento (CE) n. 1305/13 art. 42-44 del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato in GU UE L n. 347 del 20 Dicembre 2013.

L'Associazione persegue inoltre le seguenti finalità con operatività limitata al territorio di competenza e comunque nell'ambito della Regione Veneto, ad esclusione delle attività legate alla cooperazione transfrontaliera che possono essere svolte in via eccezionale e occasionale al di fuori del territorio regionale:

1. partecipa alle iniziative dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Veneto in materia di sviluppo rurale;
2. promuove e coordina progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interterritoriale;
3. gestisce sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto;
4. promuove l'identità culturale;
5. fornisce assistenza tecnica allo sviluppo rurale;
6. cura la formazione professionale degli operatori locali, pubblici e privati;
7. promuove il turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali attraverso l'attivazione di interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali, progetti intesi a incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali e a sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola;
8. valorizza la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali;

9. s'impegna per il coordinamento delle risorse culturali, artistiche, architettoniche, pittoriche del territorio e promuove e coordina investimenti finalizzati alla conservazione e valorizzazione di aspetti e componenti del patrimonio culturale delle aree rurali, con specifico riferimento alla conservazione delle valenze di natura funzionale unitamente a quelle di interesse storico, artistico, paesaggistico, architettonico o culturale;
10. promuove il miglioramento della qualità della vita nel territorio di sua competenza, intervenendo nei vari settori anche con un sostegno di carattere economico, in ossequio alle normative regionali, statali e dell'Unione Europea; promuove, coordina e gestisce progetti integrati d'area di carattere ambientale, soprattutto con riferimento alle aree naturali protette e della rete Natura 2000; promuove e attua progetti intesi a favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata; promuove ed attua progetti intesi a rafforzare e valorizzare il contributo delle attività agricole e forestali all'attenuazione del cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio sociale iniziale è determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). I soci fondatori dichiarano di sottoscrivere e di aver versato interamente la quota di costituzione dell'Associazione, fissata in Euro 8.000,00 (ottomila/00) per i soggetti pubblici ed in Euro 600,00 (seicento/00) per i partner economici e sociali e le associazioni private.

Costituiscono entrate dell'Associazione, diverse dal patrimonio sociale iniziale e che potranno essere utilizzate di volta in volta, a seconda delle esigenze dell'Associazione:

- le quote sociali deliberate dall'Assemblea dei soci;
- l'utile derivante dalla organizzazione e gestione di attività;
- ogni altra eventuale entrata collegata con le attività dell'Associazione.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, è tenuta apposita contabilità.

Articolo 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'Ufficio di Presidenza il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 6 - Associati

Oltre i soci fondatori possono essere soci dell'Associazione altri soggetti che rappresentino gli interessi di gruppi di soggetti privati e di comunità locali organizzate in forma pubblica, i cui apporti siano considerati funzionali al perseguimento dello scopo sociale.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, previa domanda degli aspiranti, ed è condizionata al versamento della quota di associazione stabilita dall'Assemblea.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Ogni socio s'impegna:

- a) a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovativi finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale dell'area geografica di operatività dell'Associazione;
- b) a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- c) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- d) a versare la quota associativa annuale, nei limiti deliberati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- 1) per recesso;
- 2) per esclusione;
- 3) per decadenza.

Il diritto di recesso può essere esercitato da ogni socio mediante una dichiarazione presentata per iscritto con lettera raccomandata A/R al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Essa esonera il socio dalla partecipazione all'attività dell'Associazione, ma non dal versamento, per intero, della quota annuale riferita all'anno in corso.

L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Assemblea, per gravi motivi, a maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto. Avverso la delibera di esclusione, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuta la notifica dell'esclusione.

La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di Presidenza al verificarsi del mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, nonostante la messa in mora.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

Articolo 9 - Quorum

L'Assemblea è costituita dai soci.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno cinque soci.

Le delibere sono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche allo statuto sono assunte con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10 - Composizione dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea, dei quali almeno tre in rappresentanza delle parti economiche e sociali e di altri rappresentanti della società civile. Né i soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49%.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Essi esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

Articolo 11 - Riunioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza o da soggetto incaricato dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle riunioni dell'Ufficio viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 - Competenze dell'Ufficio di Presidenza

Spetta all'Ufficio di Presidenza:

- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- gestire l'ordinaria attività dell'Associazione, compresa la definizione del piano di gestione e controllo della struttura organizzativa interna nonché l'assunzione di personale o l'assegnazione di incarichi di collaborazione;
- predisporre il bilancio annuale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
- svolgere ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione dei piani di sviluppo e dei progetti approvati dall'Assemblea dei soci, compresi, l'attuazione di piani di formazione, la indizione di bandi pubblici, l'istruttoria e la selezione delle proposte, la concessione e/o la revoca di contributi pubblici e la rendicontazione degli stessi, l'affidamento di incarichi e le convenzioni, compresa quella di incarico di Responsabile amministrativo e finanziario nel quadro delle strategie di sviluppo di tipo partecipativo, ai

sensi dell'art. 34, prf. 2 del regolamento (CE) n. 1303/13 del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi SIE;

- ogni altro atto che non rientri nella competenza dell'Assemblea nel rispetto della normativa statale, regionale, dell'Unione Europea.

Articolo 13 - Competenze del Presidente

Spetta al Presidente:

- convocare le riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- nominare, tra i membri dell'Ufficio di Presidenza, il Vice Presidente con funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- nominare, anche tra i non soci, il Segretario, che avrà anche il compito di redigere i verbali dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- attribuire deleghe o incarichi ai membri dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea;
- rappresentare l'Associazione negli organismi interassociativi o istituzionali cui partecipa l'Associazione, nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
- invitare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti dei soci che intervengono però, senza avere diritto di voto.

Articolo 14 - Sedute dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilanci consuntivo, che deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e di quello preventivo.

La convocazione è disposta mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio nella propria sede almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata, a mezzo di telegramma o telefax, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

Possono prendere parte all'Assemblea relatori o esperti per l'illustrazione degli argomenti di cui si discute.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un decimo degli associati, in regola con il versamento delle quote annuali.

L'Assemblea può essere convocata nella sede sociale o anche fuori della sede e comunque nella Regione Veneto.

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Presidente, e i componenti dell'Ufficio di presidenza;
- nominare il Revisore di conti dell'Associazione;

- approvare il Piano di sviluppo locale (PSL) elaborato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale ed ogni sua modifica;
- approvare ogni altro programma e/o progetto elaborati in vista della partecipazione ad altre politiche, programmi ed azioni dell'Unione Europea, nazionali o regionali;
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo, redatti nelle forme di legge;
- definire l'entità della quota annuale di iscrizione all'Associazione;
- definire l'eventuale compenso dei membri dell'Ufficio di Presidenza, nei limiti previsti dalla legge;
- ammettere nuovi soci ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente statuto;
- approvare le modifiche statutarie ed ogni altra determinazione demandata dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 16 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale di partecipazione.

La rappresentanza dei soci in Assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o ad un suo delegato.

Articolo 17 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ufficio di Presidenza o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina a maggioranza semplice il Presidente della seduta tra i soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, ove necessario, dagli scrutatori.

Articolo 18 - Responsabile Amministrativo e Finanziario

Per la gestione del piano di sviluppo locale approvato dalla Giunta Regionale nel quadro delle strategie di sviluppo locale territoriali condotte secondo "l'approccio Leader", ai sensi dell'art. 34, prf. 2 del regolamento (CE) n. 1303/13 del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Responsabile Amministrativo e Finanziario assicura la gestione delle risorse pubbliche assegnate all'Associazione.

I rapporti, economici ed istituzionali tra l'Associazione e il Responsabile Amministrativo e Finanziario sono disciplinati da apposita convenzione approvata dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 19 - Revisore dei conti

Il revisore dei conti é nominato dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

La carica di revisore non può essere conferita ad un socio dell'Associazione. Il revisore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

Il revisore provvede al controllo contabile della gestione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, mediante una relazione scritta.

Articolo 20 - Durata

La durata dell'Associazione è prorogata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2027 (duemilaventisette).

L'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati delibera sulle proroghe del predetto termine.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo a favore di altra associazione avente finalità identiche o analoghe, operante nella Regione Veneto.

Articolo 21 - Foro competente e legge applicabile

Competente per tutte le eventuali controversie tra l'Associazione ed i suoi soci relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento del presente statuto è il foro di Belluno (Italia).

Articolo 22 - Norme transitorie e finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento agli artt. 14 e segg. del codice civile, alle disposizioni di cui al D.P.R. 361/2000, del D.P.R. 616/1977 ed alla vigente normativa.